NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI*

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI STRASBURGO NEL CASO KUNSTELJ C. SLOVENIA, IL RAPPORTO DEL PANEL SPECIALE UE SULLA SICUREZZA DEI MINORI ONLINE E LA DECISIONE DEL *CONSEIL CONSTITUTIONNEL* CHE CENSURA IL DIVIETO DI ACCESSO AI SOCIAL SOTTO I 15 ANNI**

SOMMARIO: 1. La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso *Kunstelj c. Slovenia*. – 2. Il rapporto del Panel speciale UE sulla sicurezza dei minori *online*. – 3. La decisione del *Conseil constitutionnel* che censura il divieto di accesso ai *social* sotto i 15 anni.

1. La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso *Kunstelj c. Slovenia*

Nel periodo in rassegna si segnala anzitutto la pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso *Kunstelj c. Slovenia*[1]. La sentenza ha dato l'occasione ai giudici europei di ritornare sui limiti alla libertà di espressione ai sensi dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), per ribadire nettamente che detta libertà non giustifica la diffusione sistematica di diffamazione, insulti e molestie prolungate ai danni di altri sul web. In particolare a loro avviso, seppur in casi eccezionali, la pena detentiva comminata in ragione di una campagna prolungata di diffamazione e insulti su internet può soddisfare i requisiti posti dall'art. 10 CEDU.

Il caso trae origine dal comportamento tenuto dallo stesso ricorrente, il blogger sloveno Mitja Kunstelj, che per diversi anni – dal 2010 al 2012 – aveva pubblicato sul suo blog personale svariati messaggi diretti a due giornalisti contenenti linguaggio volgare, epiteti offensivi e false accuse riguardanti la loro condotta privata e sessuale. Se già il blog contava oltre 35.000 *followers*, la condivisione dei singoli post da parte di altri organi di informazione aumentava sensibilmente gli utenti raggiunti da siffatti contenuti. Malgrado numerose decisioni dei tribunali nazionali che vietavano la diffusione dei post in questione, nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e l'adozione di misure provvisorie, il ricorrente aveva continuato a pubblicare materiali analoghi e ripubblicare post precedentemente rimossi, dichiarando altresì di non voler ottemperare alle decisioni giudiziarie.

* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea – Università degli Studi Link, Roma.
** Contributo sottoposto a *peer review*.
[1] Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kunstelj c. Slovenia*, Application no. 5257/22, sentenza del 7 luglio 2026.

ISSN 2279-7238

In ragione di tali condotte le Corti interne lo avevano riconosciuto colpevole di ingiuria e diffamazione e condannato a sei mesi di reclusione. La sentenza era stata poi confermata dalla Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale slovene. Il ricorrente si era pertanto rivolto alla Corte europea, sostenendo che la sua condanna violava il diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10 della Convenzione.

Nella sentenza, resa pubblica il **7 luglio** 2026, la Corte EDU ha affermato che, nel bilanciare il diritto alla libertà di espressione con quello al rispetto della vita privata, è necessario considerare fattori quali il contributo della pubblicazione al dibattito pubblico, la notorietà della persona interessata, l'oggetto della pubblicazione, la condotta pregressa dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze delle informazioni diffuse, le modalità di acquisizione delle informazioni e la loro veridicità, nonché la gravità della sanzione applicata. Secondo la Corte, il contenuto dei post del ricorrente raggiungeva indubbiamente il livello di gravità necessario per invocare il diritto delle vittime al rispetto della vita privata, inclusa la tutela della loro reputazione. Nondimeno, benché le vittime fossero dei giornalisti, non erano personaggi pubblici e le affermazioni offensive non riguardavano le loro attività professionali, bensì aspetti intimi della vita privata. Il caso verteva pertanto su di una diffamazione tra privati diffusa pubblicamente via Internet. Le dichiarazioni del ricorrente non contribuivano in alcun modo al dibattito pubblico, non erano state provocate dal comportamento delle vittime e configuravano una persecuzione continua. Inoltre, esse erano accessibili a un pubblico piuttosto vasto, tenuto conto del numero significativo di lettori del blog e dell'ulteriore diffusione di tali materiali tramite altri mezzi di comunicazione.

La CEDU ha altresì sottolineato che l'applicazione di sanzioni penali nei casi di diffamazione non è di per sé sproporzionata. Tuttavia, la pena detentiva in un simile contesto rimane una misura eccezionale e può risultare compatibile con l'art. 10 solo qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali. Considerate le circostanze specifiche del caso, l'irrogazione di una pena detentiva senza sospensione condizionale non può, ha statuito la Corte, essere considerata eccessiva o sproporzionata rispetto al legittimo obiettivo di tutelare la reputazione delle vittime[2]. Ha quindi sottolineato che i giudici nazionali hanno fornito motivazioni idonee e sufficienti a sostegno delle proprie conclusioni, esaminato in modo esaustivo tutte le circostanze del caso e operato un corretto bilanciamento tra i diritti in gioco. In tali circostanze, l'ingerenza nella libertà di espressione può dunque essere ragionevolmente considerata necessaria in una società democratica. La Corte ha quindi confermato, con decisione presa all'unanimità, che la libertà di espressione non tutela la diffusione sistematica di insulti gravi e dichiarazioni diffamatorie, né la persecuzione prolungata di privati cittadini estranei al dibattito pubblico.

[2] *Ibid.*, par. 44.

2. Il rapporto del Panel speciale UE sulla sicurezza dei minori *online*

Un secondo sviluppo degno di nota è costituito dal rapporto finale sulla protezione dei minori *on line* ("Child safety online: protecting and empowering minors in a digital world"), presentato alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il **13 luglio** scorso dall'omonimo panel di esperti, presieduto dallo psichiatra dell'infanzia Jörg M. Fegert e dall'epidemiologa Maria Melchior. Il compito principale assegnato al *panel* speciale consisteva nel dibattere la sicurezza dei minori online e le potenziali restrizioni di accesso ai social media in base all'età.

Nel rapporto finale i due co-presidenti hanno presentato una serie di raccomandazioni destinate a proteggere i bambini e gli adolescenti nel mondo dei numeri e a fornire loro gli strumenti per navigare in sicurezza. Il rapporto si riferisce ai *social media* e altri servizi digitali (cd. *social media* +) in senso ampio, ricomprendendo piattaforme *social*, *video sharing*, videogiochi online, app store e anche sistemi di AI o AI companion digitali quando presentano funzioni non adeguate all'età, contenuti rischiosi o meccanismi di ingaggio persistente. In altri termini si intende far riferimento a tutti quei "servizi che possono essere disponibili per i minori e presentare caratteristiche e/o contenuti inadatti all'età e/o rischiosi (ad esempio caratteristiche dannose e che creano dipendenza, tra cui lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, gli algoritmi di raccomandazione e le notifiche persistenti)"[3].

Nel rapporto si propone anzitutto un accesso graduato e in base all'età ai *social media* +. L'età minima digitale raccomandata è 13 anni, e si richiede pertanto di procedere ad una restrizione di accesso ai *social media* e ad altri servizi digitali, compresi gli assistenti IA, armonizzata a livello dell'UE per i minori di 13 anni. La suddetta soglia, va ricordato, é molto meno restrittiva di quella proposta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 26 novembre 2025 sulla Protezione dei minori *online*, dove si suggerisce invece un'età minima digitale armonizzata a livello Ue di 16 anni per l'accesso a social media, piattaforme di *video sharing* e *AI companions*, con accesso anticipato solo con consenso genitoriale verificato[4]. Proprio in tema di divieti, peraltro, il rapporto riconosce che i divieti generalizzati possono essere aggirati e raccomanda pertanto di introdurre "sistemi efficaci di garanzia dell'età (…), rendendo possibili approcci che puntino alla sicurezza fin dalla progettazione e siano calibrati in funzione dell'età per proteggere e responsabilizzare i minori online"[5]. Qualsiasi sistema venga utilizzato dovrebbe comunque "aderire ai massimi standard di protezione dei dati e della vita privata e non dovrebbe comportare il trattamento di documenti di identità e dati biometrici ai fini della stima dell'età"[6].

[3] Cfr. *Sicurezza dei minori online. Proteggere e responsabilizzare i minori nel mondo digitale. Relazione dei Copresidenti del Panel speciale sulla sicurezza dei minori online*, *summary*, pp. 3-4.

[4] Cfr. Parlamento europeo, *Protection of minors online*, P10_TA(2025)0299, risoluzione del 26 novembre 2025.

[5] Cfr. *Sicurezza dei minori online* cit., p. 21.

[6] *Ibid.*

Va poi sottolineato come, mediante una inversione dell'onere della prova, si proceda ad una responsabilizzazione delle piattaforme. Si afferma infatti che "La responsabilità del fatto che i social media e gli altri servizi digitali garantiscano un accesso e un utilizzo sicuro ai minori deve ricadere principalmente sui fornitori"[7]. Come già avvenuto con il *Digital Services Act*, una parte rilevante della responsabilità viene assegnata a coloro che progettano i servizi, in modo tale da garantire un livello elevato di sicurezza e protezione *by design*. Raccomandazione chiave al riguardo è quella di "Trasferire ai fornitori di social media e altri servizi digitali l'onere di dimostrare che i loro prodotti e servizi sono sicuri per i minori"[8].

Le raccomandazioni elaborate nel rapporto sono funzionali all'elaborazione di una specifica proposta legislativa, che la Commissione dovrebbe finalizzare nel mese di settembre 2026. Come segnalato dallo stesso rapporto diversi Stati membri, a partire dalla Francia, stanno discutendo o preparando regolamentazioni autonome a livello nazionale, con il rischio già segnalato dalla stessa Commissione di una pericolosa e costosa frammentazione normativa del mercato unico digitale europeo. I tempi per una regolamentazione europea, che fornisca un unico standard di conformità per le società tecnologiche e le piattaforme online, sembrano peraltro più che maturi, se solo si considera l'amplissima percentuale di cittadini europei – il 92% – che secondo Eurobarometer reputa essere una "high priority" il rafforzamento della protezione dei minori sulla rete[9].

3. La decisione del *Conseil constitutionnel* che censura il divieto di accesso ai *social* sotto i 15 anni

Ancora in tema di minori *online*, va segnalata la decisione n. 2026-911 DC del **14 agosto** scorso[10] con la quale il *Conseil Constitutionnel* francese ha dichiarato incostituzionale il divieto generale di accesso ai social ai minori di 15 anni approvato dal Parlamento il **21 luglio** con legge n. 339/2026[11]. Con la suddetta decisione i giudici francesi non censurano, invero, il fine perseguito dal legislatore, generalmente riconducibile all'esigenza costituzionale di tutelare l'interesse superiore del minore, bensì il mezzo prescelto, e ciò per quattro distinte ragioni.

In primo luogo, ad essere censurato è il carattere indiscriminato del divieto, che riguardava qualsiasi piattaforma che consentisse agli utenti di connettersi, comunicare tra loro, condividere contenuti e scoprirne altri. Le eccezioni previste – enciclopedie *online*, repertori educativi o scientifici, piattaforme di sviluppo e condivisione di software libero o di progetti digitali educativi open source – sono state giudicate insufficienti dal Consiglio.

[7] *Ibid.*, p. 15.
[8] *Ibid.*, p. 31.
[9] Si veda https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3682.
[10] Il testo della decisione è accessibile al link seguente: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm.
[11] Cfr. l'art. 1 della legge n. 339/2026.

In secondo luogo, il divieto privava tutti i minori della loro libertà di accesso a numerosi servizi di comunicazione *online*, senza tenere conto né della situazione individuale dei singoli né dei rischi propri di tali servizi. In tali circostanze la lesione della libertà di espressione e di comunicazione non era, pertanto, né idonea, né necessaria, né proporzionata.

Ancora, il divieto *de quo* non consentiva in alcun modo ai titolari della potestà genitoriale di limitarne la portata o autorizzare l'accesso a determinati servizi nell'interesse del minore.

Quarta, ed ultima ragione, non per importanza, riguarda il rispetto della vita privata di ciascun individuo, indipendentemente dall'età anagrafica. Vietare l'accesso ai minori di quindici anni, come concepito nella legge *de qua*, implicava che qualsiasi utente – adulti compresi – avrebbe dovuto dimostrare la propria età prima di accedere al servizio. Il *Conseil*, pur non considerando che un meccanismo di verifica dell'età sia, in linea di principio, contrario alla Costituzione, ha rilevato che il legislatore non ha stabilito le condizioni né i limiti entro cui tale verifica debba avvenire e, di conseguenza, non ha previsto le garanzie di legge atte a tutelare il diritto alla riservatezza, derivante dall'articolo 2 della Dichiarazione del 1789.